

Giudizi amministrativi inerenti le elezioni regionali - Regione parte necessaria Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6082 del 12/03/2013

Fondamento - Conseguenze - Legittimazione della regione alla proposizione di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. - Sussistenza - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6082 del 12/03/2013

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6082 del 12/03/2013

Nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo, l'individuazione della P.A., cui compete la qualità di parte necessaria, va effettuata con riferimento all'atto di proclamazione degli eletti, da cui discende l'imputazione dei risultati della consultazione, con la conseguenza che, rispetto alle elezioni regionali, parte necessaria è la regione. Pertanto, la regione, potendo esercitare nel processo tutti i diritti propri delle parti, è altresì legittimata alla proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., avverso la sentenza del giudice amministrativo che pregiudichi l'interesse dell'ente territoriale alla conservazione della composizione dei propri organi risultante dal medesimo atto di proclamazione degli eletti.